



COMUNE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale n. 61	Del 04/07/2025
--------------------------------	--------------------------

OGGETTO	Integrazione O.S n° 60 del 01/07/2025 avente come oggetto la deroga oraria per il superamento dei limiti delle emissioni sonore durante la stagione estiva 2025, nei giorni del venerdì e sabato, dal 04 luglio al 27 settembre 2025
---------	--

IL SINDACO

Premesso che con O.S n. 60 del 01/07/2025 è stata stabilita la deroga oraria per il superamento dei limiti delle emissioni sonore, così come previsto dall'art.30 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Del di C.C. n.186 del 22/12/2023,

- che occorre integrare la sopra indicata O.S per la regolamentazione dell'orario di chiusura per le sole Discoteche nelle giornate del Venerdì e Sabato;
- che la legge 22/12/2011 n.214 di liberalizzazione degli orari degli esercizi pubblici, commerciali e artigianali, nonché quelli di vendita e somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, ha di fatto ampliato le fasce orarie di prestazione di servizi, con il conseguente aumento di attrattiva e di presenza di clienti ed avventori, soprattutto nelle ore serali e notturne, anche incentivando varie iniziative come l'intrattenimento musicale e la diffusione sonora all'interno ed all'esterno dei locali, dehors o nelle adiacenze delle medesime attività;

Considerato che:

che nella località balneare di San Leone e zone limitrofe, sono presenti numerosi locali di intrattenimento musicale che svolgono anche serate danzanti e che ciò determina un aumento da parte della popolazione locale e non della ragionevole domanda di svago;

la città di Agrigento è meta di turismo e, pertanto, è necessario consentire una promozione del territorio, che concorra al raggiungimento dell'obiettivo istituzionale di miglioramento dell'offerta turistica, a vantaggio dell'economia locale;

Atteso che l'art.30 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Del di C.C. n.186 del 22/12/2023, prevede una deroga alle emissioni sonore fino ad un massimo delle ore 2,00 per i giorni del venerdì e sabato e soltanto nel periodo estivo;

Riconosciuta in ogni caso la necessità di garantire e tutelare il diritto fondamentale alla salute, al riposo e alle occupazioni dei residenti e alla quiete pubblica in generale attraverso il contenimento delle emissioni sonore e degli schiamazzi e delle grida degli avventori, l'igiene e il decoro urbano, si rende necessario disciplinare specificatamente le fasce orarie di diffusione sonora e musicale, nonché il rispetto dei limiti delle emissioni sonore all'interno e all'esterno dei locali;

Ritenuto che occorre, da un lato, favorire l'ordinata esplicazione delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di tutela della quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo, il diritto fondamentale alla salute,

VISTI

La L.26 ottobre 1995 n.447 “ Legge quadro inquinamento acustico”;
il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;
l’art.6 della predetta legge “modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l’altro l’art.54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;
il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della “sicurezza urbana e della incolumità pubblica”, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l’integrità fisica delle persone;
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
l’O.R.EE.LL della Regione siciliana;
l’art.107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il Regolamento Acustico Comunale approvato con Del. di C.C. n.88/2009;
il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Del. di C.C. n. 186,/2023;
il DPR n.227/2011;
il D.lgs.42/2017;
la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”.
Del. di C.C. n.186 del 22/12/2023;

ASSUNTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

ORDINA

Previo richiamo della superiore narrativa a motivazione

Che per le attività di (Discoteche), nei limiti e nei termini di capienza e di utilizzo disposti dai rispettivi titoli abilitativi, la deroga oraria per le zone: San Leone e zone balneari-Villaggio Mose’ - Frazioni e Quartieri periferici limitatamente alle giornate del venerdì e sabato fino alle ore 3.00 del giorno successivo, dal giorno 04 luglio 2025 al giorno 27 settembre 2025;

Con obbligo dalla domenica al giovedì per tutti i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’esterno dalle ore 24.00, consentendo all’interno, esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della disciplina vigente in materia.

Le attività di cui al presente provvedimento, che comportano la diffusione sonora e musicale svolte all’esterno delle attività, su aree pubbliche e private, anche attraverso l’installazione di diffusori acustici derivanti da impianti interni ai locali, determinano l’obbligo per i titolari, di dotarsi propedeuticamente all’avvio dell’attività, della relazione permanente di impatto acustico di cui alla Legge n.447/1995 e della relazione previsionale per eventi e manifestazioni temporanee ed occasionali;

Al di fuori degli orari consentiti, innanzi disciplinati, tutti gli impianti sonori di qualsiasi tipo, devono essere rigorosamente spenti.

Per quanto concerne invece l’orario di chiusura di tali esercizi, resta a discrezione dei titolari.

Restano ferme le previsioni di legge stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana non oggetto di deroga da parte del presente provvedimento, ed è fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica, secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale;

DISPONE

Nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689: su segnalazione dell'Ufficio accertatore, potrà essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

DI DARE MANDATO al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare il presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art.6, comma 6 del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio finanziario;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento venga pubblicato su Albo Pretorio e Amministrazione trasparente del Comune di Agrigento assicurandone piena diffusione anche mediante mass media locali e social network;

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell'art.3 della LR7/2019, si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio Comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio online di questo Comune.

IL SINDACO

Dott. Francesco Micciché 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
(autografa)

